

ESTRATTO del verbale della
Seduta del 15 novembre 2012

Conclusa la seduta relativa a procedimento disciplinare, di cui a separato verbale,
Presidente l'Avv. Francesco **Milia**, con la presenza del Consigliere Segretario Avv. Silvio **Zicconi** e del
Consigliere Tesoriere Avv. Franca **Solinas**, dei Consiglieri, avvocati: Daniele **Alicicco**, Gavino **Arru**, Mario
Bozzo, Pier Luigi **Carta**, Ettore **Licheri**, Pierfrancesco **Loi**, Amedeo **Mandras**, Valentina **Pinna**, Cristina
Sardu, Maria Teresa **Spanu**.

Assenti giustificati : Mariano **Mameli**, Marco **Palmieri**,

Alle ore 19,00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in seduta ordinaria con il
seguinte

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DIRETTIVE

- Il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine di
Sassari, sentito il Consigliere Segretario in merito ai lavori della Commissione Mediazione di cui alla
relazione che si allega,
- previo mantenimento in essere della COMMISSIONE MEDIAZIONE che, quale espressione del
Direttivo, si occuperà
dell'attività di verifica e controllo dell'operato dell'Organismo e dei suoi operatori,
verifica delle note-pro forma dei Mediatori,
verifica e aggiornamento delle schede personali dei Mediatori;
di costituire il referente dell'utenza per ogni segnalazione, osservazione e proposta da sottoporre
all'attenzione del Consiglio;
nonché di svolgere infine le funzioni di studio con riguardo all'istituto della Mediazione, fornendo il
necessario supporto ai Mediatori;

delibera

di adottare le seguenti direttive:

DIRETTIVA n.1 (del 16.11.2012)

Viste le esigenze e le perplessità manifestate al riguardo da molti Mediatori, il Direttivo nella sua
funzione di guida dell'Organismo chiarisce:

- 1) **MEDIATORI. INCOMPATIBILITA'**
Considerato che il C.S.M. nella seduta del 18.01.2012 ha deliberato i seguenti pareri:
 - *“Alla luce della disciplina positiva, deve escludersi la possibilità di esercitare contemporaneamente
le funzioni di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 e quelle di Giudice onorario di
Tribunale, per il venir meno dei requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti per l'esercizio delle
funzioni giurisdizionali onorarie”.*
 - *E analogamente: “l'attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 non è compatibile
con le funzioni di Giudice di Pace anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di Tribunale
diversi da quelli nel quale sono esercitate le funzioni onorarie”;*
In considerazione di ciò, visto l'art.7 del Regolamento adottato dall'Organismo del Consiglio, e in
particolare la lettera E) del comma 1 del medesimo,
non può essere inserito negli Elenchi dei Mediatori di questo Organismo chi sia GOT o GdP anche se
al di fuori del circondario del Tribunale di Sassari.

Chi versasse in tale situazione dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio chiedendo di essere escluso dagli Elenchi, pena l'estromissione dai medesimi ai sensi dell'art.13 Regolamento, ferme le più gravi conseguenze previste dalla Legge e dal Codice Deontologico.

2) DURATA DELLE SESSIONI E IN PARTICOLARE DI QUELLE SEPARATE.

Pur essendo tale valutazione lasciata al prudente apprezzamento del Mediatore, si segnala che rientra nei compiti e nel ruolo del Mediatore quello di mantenersi equidistante dalle parti; da ciò ne consegue l'opportunità che non vi sia sproporzione nella durata delle sessioni separate, in considerazione dei sospetti che ciò farebbe nascere nella parte che si sentisse meno considerata.

Quanto alla durata delle sessioni, anche congiunte, pur non potendo adottarsi una direttiva rigorosa, è opportuno che il Mediatore la determini in stretta considerazione delle esigenze delle parti (tali intendendosi anche i loro rappresentanti nel procedimento) e di quelle manifestatesi nel procedimento, evitando qualsiasi eccesso.

3) LUOGO DELLE SESSIONI.

Le sessioni devono tenersi presso la sede dell'Organismo, ovvero presso il Tribunale, nei locali all'uopo destinati e riservati dall'Organismo medesimo come da relativa apposita direttiva.

4) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI MEDIAZIONE con particolare riguardo a quelli anagrafici/fiscali e quelli inerenti i poteri rappresentativi (v. visure CCIAA e delibere condominiali).

Vista il D.Lgs.n.28/2010, l'art.23 del Regolamento e tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa di legge a tutela della sicurezza dei dati personali e sensibili nonché in materia di patrocinio a spese dello stato, all'istanza di mediazione dovranno allegarsi copia dei documenti anagrafici/fiscali e attestanti i poteri rappresentativi delle parti istanti e aderenti e dei loro rappresentanti. In caso di società dovrà allegarsi pertanto visura CCIAA e copia dei documenti di identità del legale rapp.te.

Le istanze e adesioni, prive delle prescritte allegazioni non potranno accogliersi da parte della segreteria e, ove accolte per errore, dovranno essere sospese con provvedimento del Direttivo su segnalazione del Coordinatore, che disporrà la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.25 Reg. Decorso il termine di 4 mesi il procedimento verrà chiuso con verbale negativo per improcedibilità ai sensi dell'art.44 Reg.

5) RIUNIONE DELLE PROCEDURE (tra le medesime parti e inerenti il medesimo sinistro)

6) DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE, FISSAZIONE DELL'UDIENZA.

7) OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLE PARTI

- Visti gli artt.27 e 30 del Regolamento, la fissazione dell'udienza non può avvenire ad opera della segreteria ma solo ad opera del Coordinatore e solo una volta che è stato nominato il Mediatore che, in tale sede, concorderà con il Coordinatore la data di fissazione della prima udienza.
- Nel fissare l'udienza, Mediatore e Coordinatore si avvarranno della doverosa collaborazione della segreteria che, avendo a disposizione il calendario aggiornato, potrà fornire indicazioni circa data, orario e aula di udienza disponibili.
- Con riguardo alla Prima Udienza, considerate le difficoltà incontrate in sede di comunicazione alle parti e rientro della racc.a.r., considerato che il termine di gg.15 previsto dal D.Lgs. 28/10 e dall'art.27 del Regolamento deve intendersi non perentorio, non dovrà più essere fissata una data di prima convocazione (di fatto mai rispettata) e una di seconda convocazione bensì un'unica data certa.
- Al momento della presentazione dell'istanza, la Segreteria dovrà rammentare alla parte istante i suoi doveri e responsabilità di cui all'art.21 bis del Regolamento e per l'effetto chiedere se tra le medesime parti e per il medesimo "oggetto" (ad esempio sinistro stradale con più soggetti lesi) è stata o viene contestualmente presentata altra istanza di mediazione; in caso positivo dovrà segnalare il caso al Coordinatore che provvederà a designare uno stesso Mediatore per la trattazione delle procedure, riunite.

- Al momento della presentazione di istanze rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art.5 del D.Lgs.n.28/2010 presentate prima della pubblicazione della sentenza della C.Cost., la Segreteria, ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia del 12.11.2012, dovrà avvisare la parte del venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale.
- Per le procedure in corso, in virtù della citata medesima circolare ministeriale, analogo obbligo di informativa è a carico anche dei Mediatori in sede di sessione di mediazione e comparizione delle parti.

8) ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PRATICA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'

Il Mediatore, non essendo un Giudice, non è chiamato a svolgere alcun tipo di accertamento in merito alla veridicità o meno di quanto dichiarato dalle parti circa il **valore** della pratica; l'accertamento del valore cui deve procedere è solo ed unicamente finalizzato alla determinazione dell'indennità di mediazione dovuta dalle stesse.

Pertanto, per il caso in cui, in base a quanto dichiarato dalle parti ed emerso in sede di procedimento di mediazione, dovesse ritenere contestabile (in quanto non corretto) il valore dichiarato dalle parti, dovrà, ai sensi dell'art.33 del Regolamento, segnalare la contestazione al Direttivo, per il tramite del Coordinatore ed eventualmente anche della Commissione Mediazione, affinché provveda in merito. La procedura verrà dal Mediatore rinviata o sospesa in attesa della decisione del Direttivo.

Visti gli artt.25, 33, 43 una volta determinato il valore della pratica, il Mediatore procede alla **liquidazione** dell'indennità dovuta da ciascuna delle parti partecipanti alla Mediazione.

Procede alla comunicazione della stessa invitando le parti al relativo pagamento e rinviando la procedura ad altra udienza, prima della quale le parti istanti e aderenti dovranno presentare la ricevuta di pagamento delle relative spese.

Prima della conclusione del procedimento e della stesura del relativo verbale (positivo o negativo) il Mediatore provvederà alla **liquidazione definitiva** dell'indennità, invitando le parti al saldo e rinviando per consentire i dovuti versamenti.

Ove dovesse rilevare la necessità di restituzioni in favore di alcuna delle parti, ne darà comunicazione al Coordinatore e al Direttivo affinché si provveda a quanto dovuto. In tale ultimo caso potrà chiudere la Mediazione anche prima dell'effettuazione del pagamento da parte dell'Organismo.

In caso di **dubbi o contestazioni** in merito alle liquidazioni, il Mediatore rinvierà la procedura ad altra udienza, ove del caso facendosi autorizzare per iscritto dalle parti alla proroga del termine di 4 mesi per la definizione della procedura di mediazione, in attesa della decisione del Direttivo, cui verrà trasmesso il fascicolo per il tramite del Coordinatore e della Segreteria.

9) DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI UN VALIDO ACCORDO DI MEDIAZIONE.

Visto quanto prescritto all'art.21 bis del Regolamento in merito ai doveri e responsabilità delle parti, nonché dagli artt. 23 e 32 del Regolamento in tema di contenuto della domanda di mediazione e adesione alla stessa;

visto quanto stabilito dall'art.35 comma 2 del Regolamento in merito ai soggetti legittimati a partecipare alla mediazione;

visto l'art.83 c.p.c.,

tenuto conto che il verbale di accordo ha natura stragiudiziale, fatto per cui dovrà essere sottoscritto solo dalla parte personalmente o da suo rappresentante munito dei necessari poteri;

si reputa che agli incontri di mediazione la parte possa farsi rappresentare in forza di delega/procura scritta non necessariamente in forma di atto pubblico; quest'ultima, tuttavia, appare necessaria in caso di raggiungimento dell'accordo.

Ove la scrittura dell'accordo raggiunto dalle parti venga stesa a cura delle parti su foglio separato allegato al verbale di mediazione, il Mediatore nel proprio verbale darà atto dell'allegazione procedendo alla sottoscrizione dell'allegato solo ai fini dell'attestazione della sua allegazione al verbale di mediazione.

In caso di persone giuridiche, alla mediazione potrà partecipare il legale rapp.te o suo delegato. L'accordo dovrà essere sottoscritto dal legale rapp.te o da suo procuratore speciale, munito di procura notarile.

E' compito e dovere del Mediatore verificare l'identità delle parti e i poteri rappresentativi dei partecipanti alla Mediazione, se del caso rinviando la procedura invitando le parti alle necessarie regolarizzazioni e produzioni.

10) NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI E POSSIBILITA' DI TIROCINIO DA PARTE DI MEDIATORI NON ISCRITTI ALL'ORGANISMO DEL CONSIGLIO.
CONDOTTA DEL TIROCINANTE E OBBLIGHI DELLO STESSO.
RAPPORTO MEDIATORE – TIROCINANTE

- Visto l'art.13 Bis del regolamento, non vi sono limiti nel numero dei Mediatori Tirocinanti che potranno partecipare alle sedute di Mediazione.
Tuttavia, considerata l'esigenza di un corretto e non caotico svolgimento delle sedute di mediazione è opportuno che non si superi il numero di **tre** Tirocinanti con riguardo a ciascuna seduta di mediazione, salvo che il Mediatore, in considerazione del numero delle parti presenti, di loro avvocati e consulenti non reputi opportuno ridurre ulteriormente tale numero fino ad escluderlo totalmente.
- Il Tirocinante ha i medesimi doveri di riservatezza e imparzialità ed è soggetto alle medesime incompatibilità cui è soggetto il Mediatore.
- Il Tirocinante, durante le sedute, non può rivolgere domande se non previamente autorizzato dal Mediatore e deve seguire in silenzio lo svolgimento della procedura.
- Ove il Mediatore rilevi comportamenti del Tirocinante non consoni, è autorizzato ad invitare lo stesso ad allontanarsi.
- Ogni comportamento sconveniente e non conforme a quanto stabilito dalla legge, dal Regolamento e dal Codice Deontologico dovrà essere segnalato al Direttivo dell'Organismo/Consiglio dell'Ordine, per i necessari provvedimenti.

11) ATTRIBUZIONI DEL MEDIATORE.

- a) PUO' IL MEDIATORE PRETENDERE DI SENTIRE LE PARTI PERSONALMENTE, PUR OVE ASSISTITE DA AVVOCATI?
- b) E' CONSENTITO AL MEDIATORE DI NON TENERE CONTO DI COMUNICAZIONI INVIATE DA PARTI NON ADERENTI ALLA MEDIAZIONE E CHE RILEVANZA HANNO NEL PROCEDIMENTO?
 - c) PUO' IL MEDIATORE DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E MODALITA' ATTUATIVE?
- a) Vedasi al riguardo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/10 e dall'art. 35 del Regolamento. Appare opportuno tuttavia rammentare che ove la parte, non potendo presenziare personalmente, si sia fatta rappresentare da un terzo, il Mediatore è tenuto a tenere conto delle manifestazioni di volontà dei legittimi rappresentanti delle parti.
- b) Le comunicazioni provenienti da parti non aderenti non hanno alcun valore; la parte che decide di non aderire decide di non interloquire all'interno della procedura di mediazione. E' comunque facoltà del Mediatore tenere conto di tali manifestazioni di volontà repute propedeutiche al raggiungimento di un accordo e sempre che la parte istante non si opponga al rinvio richiesto dal convenuto non aderente alla procedura.
- c) Il Mediatore non è giudice, fatto per cui è cura ed onere dell'istante, ai sensi dell'art.21 bis del Regolamento, premunirsi di invitare al procedimento di mediazione tutti gli eventuali litisconsorti, pena l'inutilità del procedimento nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Appare, comunque diligente e corretto il Mediatore che, rilevando degli errori o omissioni, le segnali alla parte affinché provveda a porvi rimedio, avvisando delle conseguenze dell'omissione ed eventualmente rinviando la procedura sì da consentire le regolarizzazioni.

12) SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

- Visto l'art.29 del regolamento, il Mediatore che non accetti nei termini o non compaia all'udienza dev'essere sostituito con provvedimento del Coordinatore, sottoposto al vaglio del Direttivo che potrà revocarlo o confermarlo.
In tali casi, in assenza di giustificato motivo, la sostituzione comporta la perdita del turno di assegnazione delle pratiche.
- Ove al contrario la sostituzione sia giustificata o sia conseguenza dell'adempimento di un suo preciso dovere (ad esempio quando la rinuncia sia determinata da incompatibilità) il Mediatore dovrà ricevere l'incarico immediatamente successivo.
- Il Mediatore impedito per giustificato motivo dovrà comunicarlo dando notizia del periodo di impedimento a conclusione del quale riprenderà a ricevere incarichi nel rispetto della turnazione.
- Il Coordinatore non può avocare la pratica a sè in caso di sostituzione del Mediatore, bensì solo nominare nuovo Mediatore come previsto dal Regolamento.
- Ogni negligenza, ritardo o comportamento non corretto posto in essere dal Mediatore dev'essere segnalato al Consiglio, eventualmente per il tramite del Coordinatore, della commissione Mediazione o di qualsiasi Consigliere.
La segnalazione non richiede particolari forme.
In caso di reiterate o gravi negligenze o inadempienze, il Direttivo può deliberare l'estromissione del Mediatore dagli Elenchi ai sensi degli artt.13 e 29, salve le più gravi conseguenze previste dalla legge e dal C.D.

13) VERBALI DI ACCORDO O NEGATIVI E TIPOLOGIA DI VERBALI.

- Il Mediatore è tenuto a redigere un verbale di accordo, negativo per mancato accordo o mancata partecipazione al procedimento di mediazione e di rinvio.
- Il Mediatore non è obbligato a inserire nel verbale che conclude il procedimento le proposte transattive formulate dalle parti, stante l'irrelevanza delle medesime nell'ambito del giudizio e la riservatezza del procedimento.
- Il Mediatore non procede alla liquidazione dell'indennità nel verbale di Mediazione; può però dare atto del rinvio ai fini della regolarizzazione dei versamenti da parte degli intervenuti nel procedimento.

14) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

La valutazione spetta al Consiglio, quale Direttivo, su segnalazione della Segreteria che, prima di qualsiasi altro adempimento, salvo l'attribuzione di un numero di protocollo, dovrà trasmettere il relativo fascicolo al Consiglio, per il tramite del suo Consigliere Segretario; questi, verificata la regolarità ne curerà l'inserimento all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Il Direttivo, ai sensi del D.Lgs.28/2010, potrà richiedere i documenti giustificativi del reddito così come gli altri requisiti autocertificati dalla parte e, in difetto, dichiarare l'istanza inammissibile.

15) POSSIBILITA' di MEDIAZIONI per via TELEFONICA O IN VIDEO CONFERENZA

Non sono consentite sessioni telefoniche, in quanto non previste dalla legge e in considerazione dell'impossibilità di verificare l'identità del partecipante; per quelle in video conferenza, pur previste dalla legge, l'Organismo del Consiglio non è allo stato attrezzato.

Si comunichi ai Mediatori e a tutti gli iscritti. Si pubblichi sul sito del Consiglio dell'Ordine.

OMISSIS

Il Consigliere Segretario
Avv. Silvio Zicconi

Il Presidente
Avv. Francesco Milia

